

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 296

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PELELLA, SMURAGLIA, DANIELE GALDI,  
DE GUIDI, DE LUCA, GRUOSSO, DONISE, DE MARTINO, SICA  
e VILLONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1994 (\*)**

**Norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria presso pubbliche amministrazioni o per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed istituzione di uffici informativi sulla concessione degli ammortizzatori sociali**

---

*(\*) Testo non rivisto dai presentatori.*

**ONOREVOLI SENATORI.** - La grave fase di recessione economica che ormai da tempo investe il nostro Paese ha recato come conseguenza l'aggravarsi del processo di deindustrializzazione, che colpisce vari settori produttivi in diverse zone del Paese.

Questo fenomeno ha avuto come diretta conseguenza un forte incremento del ricorso agli ammortizzatori sociali, ed in particolar modo alla cassa integrazione guadagni straordinaria.

Diventa quindi importante l'obiettivo della ricollocazione, anche temporanea, dei lavoratori in cassa integrazione, data l'ampiezza del numero e la possibilità di utilizzare soggetti dotati di una forte professionalità acquisita.

Ricordiamo come nel primo trimestre del 1993 i lavoratori in cassa integrazione abbiano complessivamente superato le 400 mila unità, con un aumento del 25 per cento rispetto alla fine dello scorso anno.

In alcune realtà, sia pure in modo limitato e sperimentale, l'obiettivo della ricollocazione e dell'utilizzo dei lavoratori in cassa integrazione è stato affrontato attraverso il ricorso ai cosiddetti lavori socialmente utili ovvero ad attività di pubblica utilità.

In questa fase, peraltro, il blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione rende impossibile la copertura di vistosi vuoti d'organico, verificatisi soprattutto presso gli enti locali e nei servizi socio-assistenziali e alla persona.

Con questo disegno di legge si propone quindi di permettere alle pubbliche amministrazioni l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria.

Questa possibilità si affianca a quella, già presente in alcune aree del Paese, dell'utilizzo di questi lavoratori in lavori socialmente utili.

Si tratta, tuttavia, di un utilizzo temporaneo delle professionalità e delle esperienze acquisite da questi lavoratori, da realizzarsi attraverso lo strumento del comando ed il cui differenziale retributivo dovrà essere corrisposto dalle amministrazioni alle aziende, che provvederanno alla corresponsione dello stesso al lavoratore comandato.

Questa proposta trae, in parte, spunto dalle esperienze delle amministrazioni di Milano, di Roma e della provincia di Taranto, nonché dall'intesa tra la GEPI (Società di gestioni e partecipazioni industriali spa) ed il Ministero dell'ambiente, ed è inoltre strettamente necessaria nel momento in cui sempre più grave è l'incertezza sulla regolarità, sul percorso, sui tempi e sulle responsabilità degli organi amministrativi preposti alla concessione degli ammortizzatori sociali.

Il disegno di legge, all'articolo 1, concede ai lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale la possibilità di ottenere il comando, dall'impresa dalla quale dipendono, a svolgere a tempo determinato attività socialmente utili e per coprire carenze di organico presso le amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici.

Il comando avviene previo accordo sindacale e con il consenso del lavoratore.

Le regioni sono inoltre tenute alla promozione di incontri tra le parti sociali, gli enti e gli organismi del Ministero del lavoro, per favorire tali accordi.

La pubblica amministrazione è tenuta a versare all'azienda il rimborso delle spese, che sarà poi corrisposto al lavoratore interessato. Tale rimborso è pari alla differenza tra l'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale e la retribuzione relativa al livello corrispondente alla mansione svolta dal lavoratore.

Il lavoratore in comando resta a tutti gli effetti alle dipendenze dell'azienda e continua a percepire, se dovuto, il trattamento straordinario di integrazione salariale.

L'articolo 1, al comma 6, concede inoltre ai lavoratori la possibilità di usufruire del comando presso gli enti parco nazionali o presso i parchi regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, per lo svolgimento delle attività previste da detta legge.

L'articolo 2 permette l'utilizzo, ai fini della presente legge, anche dei lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

L'articolo 3 istituisce, presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego, appositi elenchi nei quali iscrivere i lavoratori disponibili al comando presso le amministrazioni e gli enti pubblici.

L'articolo 4 garantisce ai lavoratori che partecipano alle attività di cui al presente disegno di legge l'acquisizione di un punteggio utile ai fini della partecipazione a concorsi presso la pubblica amministrazione.

L'articolo 5 istituisce, presso le sedi INPS, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programma-

zione economica presso l'INPDAP (Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende private), appositi uffici informativi.

L'articolo 6 attribuisce alle sezioni circoscrizionali per l'impiego il compito di sottoporre i lavoratori iscritti alle liste di mobilità ad un colloquio finalizzato alla ricollocazione al lavoro. Nello stesso articolo si prevede che le sezioni circoscrizionali per l'impiego e le agenzie regionali per l'impiego predispongano, in collaborazione con le regioni, progetti mirati al reinserimento occupazionale dei soggetti interessati.

Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego sono tenuti, annualmente, a riferire sulla loro attività al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'articolo 8 prevede la presentazione annuale, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Parlamento ed al Comitato nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) di una relazione sull'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria e dell'indennità di mobilità e sulle iniziative realizzate nelle varie regioni per la ricollocazione dei lavoratori.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. I lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale possono essere comandati dall'impresa dalla quale dipendono, previo accordo sindacale e sulla base della loro volontaria adesione, a svolgere temporaneamente attività socialmente utili o a coprire carenze di organico presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, comprese le loro sedi periferiche, le province, i comuni.

2. Le regioni promuovono incontri tra le organizzazioni sindacali confederali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1, gli uffici regionali e provinciali del lavoro e l'Agenzia per l'impiego, nonché le rappresentanze sindacali dei luoghi di lavoro interessati, al fine di favorire il raggiungimento degli accordi.

3. L'ente pubblico o l'amministrazione dello Stato che utilizza i lavoratori per le attività o i compiti di cui al comma 1 è tenuto a versare all'azienda di provenienza una somma pari alla differenza tra l'ammontare salariale e la retribuzione relativa al livello economico corrispondente alla mansione svolta dal lavoratore presso tale ente pubblico o amministrazione. La somma viene corrisposta dall'azienda al lavoratore interessato a titolo di rimborso spese.

4. Il lavoratore in comando presso amministrazioni pubbliche resta a tutti gli effetti alle dipendenze dell'azienda che lo ha posto in cassa integrazione guadagni straordinaria.

5. A parziale modifica delle disposizioni vigenti in materia, i lavoratori di cui al comma 1, utilizzati secondo le modalità ivi previste, continuano a percepire durante

tale periodo, se dovuto, il trattamento straordinario di integrazione salariale.

6. I lavoratori di cui al comma 1 possono altresì essere comandati, con le modalità previste dallo stesso comma 1, presso gli enti parco nazionali o presso i parchi regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, per lo svolgimento delle attività previste dalla legge anzidetta.

#### Art. 2.

1. Alle attività di cui all'articolo 1 possono essere adibiti anche i lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Il compenso di cui al comma 3 dell'articolo 1 viene versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che è tenuto a corrisponderlo ai lavoratori interessati unitamente all'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

#### Art. 3.

1. I lavoratori impegnati da almeno cinque anni in progetti di pubblica utilità ai sensi delle leggi 24 luglio 1981, n. 390, e 20 maggio 1988, n. 160, presso enti locali che non si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano disponibilità di organico possono essere assunti, anche in deroga ai limiti d'età, nell'ambito della pianta organica, provvisoriamente rideterminata ai sensi del comma 6, dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, mediante prova selettiva di idoneità.

#### Art. 4.

1. Presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego sono istituiti appositi elenchi nei quali vengono iscritti i lavoratori che intendono essere utilizzati presso le ammi-

nistrazioni e gli enti pubblici con le modalità di cui all'articolo 1.

2. L'avviamento alle attività di cui all'articolo 1 è disposto dalla commissione circoscrizionale per l'impiego, con modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

3. La sezione circoscrizionale per l'impiego è tenuta a richiedere, per iscritto, l'adesione volontaria del lavoratore interessato.

#### Art. 5.

1. I lavoratori adibiti alle attività di cui alla presente legge acquisiscono, sulla base di ogni semestre di attività svolta, un punteggio utile ai fini della partecipazione a concorsi presso la pubblica amministrazione.

#### Art. 6.

1. In ottemperanza alle disposizioni vigenti sulla trasparenza degli atti pubblici di cui alla legge del 7 agosto 1990, n. 241, sono istituiti presso le sedi centrali e periferiche dell'INPS, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e gli uffici regionali del lavoro, presso il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, e presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende private (INPDAP), appositi uffici informativi in particolare per fornire informazioni sullo stato di avanzamento delle istanze di concessione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, di indennità di mobilità, di contratti di solidarietà e delle aziende in amministrazione straordinaria.

#### Art. 7.

1. Durante il periodo di iscrizione alle liste di mobilità, le sezioni circoscrizionali per l'impiego del luogo di residenza, avva-

lendosi anche delle strutture delle agenzie regionali per l'impiego, convocano i lavoratori interessati per sottoporli ad un colloquio finalizzato a conoscere, oltre a notizie anagrafiche e professionali, anche disponibilità e aspirazioni rispetto alla ricollocazione al lavoro.

2. Gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego, oltre ad informare i lavoratori sulle concrete possibilità di inserimento lavorativo, predispongono, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego ed in collaborazione con le regioni, i progetti mirati a sostenere ed a promuovere la ricollocazione dei lavoratori stessi.

3. Entro il 31 gennaio di ogni anno gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e le agenzie regionali per l'impiego predispongono una relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, che è trasmessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alle commissioni regionali per l'impiego, alle regioni, al Parlamento e Comitato nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

#### Art. 8.

1. Restano in vigore, per la provincia autonoma di Bolzano, le competenze in materia di pubblico impiego, le norme di attuazione, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

#### Art. 9.

1. Annualmente, entro il mese di febbraio, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presenta al Parlamento ed al Comitato nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) una relazione sull'utilizzo del trattamento straordinario di integrazione salariale, della indennità di mobilità e sull'andamento delle liste di mobilità ivi comprese le iniziative messe in atto nelle varie regioni anche dalle agenzie per l'impiego per promuovere la ricollocazione delle lavoratrici e dei lavoratori stessi.

